



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del

dott. Gabriele CONTI

ha pronunciato la seguente

- SENTENZA -

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1/2024 promossa da:

Parte_1 (c.f. C.F._1), Parte_2
(c.f. C.F._2), Parte_3 (c.f. C.F._3) e
Parte_4 (c.f. C.F._4), rappresentati e difesi dall'avv.
e dall'avv. e con domicilio eletto

presso lo studio dei predetti difensori in ,

ATTORI OPPONENTI

contro

Controparte_1 (c.f. P.IVA_1) e per essa quale mandataria [...]
Controparte_2 (c.f. P.IVA_2) rappresentata e difesa dall'avv.
e con domicilio eletto presso lo studio del predetto

difensore in , Via nr.

CONVENUTA OPPOSTA

avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI:

PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE:

voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*,

in via preliminare,

1. rigettarsi ogni eventuale formulanda domanda avversaria di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su idonea prova scritta e di pronta soluzione *ex art. 648 c.p.c.*;

Nel merito,

2. revocarsi il decreto ingiuntivo n. del

, emesso dal Tribunale di Vicenza in data , Giudice
dott.ssa Francesca Grassi, notificato in data , a favore di

Controparte_1 e a carico degli attori opposenti, dichiarando che gli stessi nulla devono a *Controparte_1* e/o a *Controparte_2* in
relazione alle fideiussioni dai medesimi rilasciate a favore di Banco
., di cui al decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui al presente
atto;

3. vittoria di spese e onorari di causa, oltre a rimborso forfettario spese generali 15%, Iva e Cpa, come per legge.

PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA:

1. In via preliminare:

- concedersi la provvisoria esecutorietà *ex art. 648 c.p.c.* al decreto ingiuntivo
del Tribunale di Vicenza n. ;

- previa la statuizione in ordine alla richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. (R.G.), Tribunale di Vicenza, assegnare termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.

2. Nel merito:

- rigettare tutte le domande avversarie in quanto palesemente inammissibili e infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.

(R.G.), Tribunale di Vicenza.

3. Nel merito, in via subordinata:

- nella denegata ipotesi di revoca e/o di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. (R.G.), Tribunale di Vicenza, accertarsi e dichiararsi l'obbligo dei signori

Parte_1 (C.F. C.F._1), Parte_2 (C.F. C.F._2), Pt_3

[...] (C.F. C.F._3 e Parte_4 (C.F.

C.F._4), in solido tra di loro, di pagare ad Controparte_1 come in atti rappresentata, la somma di Euro 139.048,49, ovvero la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi calcolati ai rispettivi tassi contrattuali di mora sugli importi capitali di cui ai punti a. e b.

del ricorso per ingiunzione dal 27.10.2020 al saldo e, per l'effetto, condannarsi i predetti sig.ri signori Parte_1 (C.F. C.F._1),

Parte_2 (C.F. C.F._2), Parte_3 (C.F.

C.F._3 e Parte_4 (C.F. C.F._4), in

solido tra di loro, al pagamento, in favore di *Controparte_1* come in atti rappresentata, della predetta somma, oltre agli interessi come sopra indicati.

4. In via istruttoria:

- con riserva di ogni ulteriore deduzione ed istanza al prosieguo del giudizio nei termini di rito.

5. In ogni caso

con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario 15% ex D.M. 55/2014 come per legge.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, *Parte_1* *Parte_2* *Parte_3* e *Parte_4* proponevano opposizione avverso il d.i. n. R. Ing. (R.G. !), emesso in data dal Tribunale di Vicenza con il quale era stato loro ingiunto di pagare ad *Controparte_1* in solido tra loro e nei limiti della fideiussione rilasciata fino alla concorrenza di € 550.000, l'importo di € 139.048,49, gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, quale saldo passivo di una apertura di credito in conto corrente e di un mutuo chirografario concessi alla s.r.l. (ora fallita) e di cui gli opposenti si erano costituiti quali garanti nei confronti del Banco s.c. (poi divenuto, a seguito della fusione con [...] *Controparte_3* *Controparte_4*, credito oggetto di cessione da

Controparte_4 ad *Controparte_1*

A fondamento della propria opposizione formulavano i seguenti motivi:

1) Carenza di legittimazione all'attività di riscossione di crediti cartolarizzati della mandataria *Controparte_2*

Gli opposenti sostenevano che *CP_2* in quanto titolare della licenza ex art. 115 TULPS, ma non iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB non potesse svolgere servizi di riscossione giudiziale di crediti ceduti ex art. 2, comma 6, l. 130/1999, in quanto attività riservata ai soli soggetti iscritti al predetto albo. La delega della cessionaria a *CP_2* sarebbe quindi nulla e di conseguenza quest'ultima sarebbe carente di legittimazione attiva.

2) Invalidità della dichiarazione ex art. 50 TUB in quanto *CP_1* [...] non è una banca e non può, quindi, avvalersi del procedimento ex art. 50 TUB, né poteva avvalersi della dichiarazione della cedente *Controparte_4* non più titolare del credito. Risultava, inoltre, oscuro chi fosse il soggetto sottoscrittore della dichiarazione e il ruolo della *s.p.a.*

3) Infondatezza della domanda per assenza di prova della cessione del credito e della titolarità sostanziale in capo ad *Controparte_1*

Gli opposenti eccepivano la carenza di prova della cessione da [...] *CP_4* ad *Controparte_1* che risultava dal solo avviso pubblicato in G.U., insufficiente allo scopo.

Concludevano quindi come in atti chiedendo non concedersi la provvisoria esecutività del d.i. opposto.

II. Si costituiva in giudizio l'opposta, confutando specificamente i motivi di opposizione attorei e concludendo come in atti, previa concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto.

III. Concessa, con ordinanza del 13.01.25 la provvisoria esecutività del d.i. opposto, esperita con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, la causa era ritenuta matura per la decisione con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. con termine anteriore per nota conclusiva. All'esito dell'udienza del 20.01.26 il g.i. tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine ex art. 281sexies, comma 3, c.p..

IV. L'opposizione è infondata e deve quindi essere respinta.

IV.1. Mette conto qui riportare il contenuto dell'ordinanza del 13.01.25:

“... considerato che il primo motivo di opposizione rubricato “carenza di legittimazione all’attività di riscossione di crediti cartolarizzati della mandataria Controparte_2 in quanto la stessa è titolare unicamente della licenza ex art. 115 TULPS e non è iscritta all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB non appare provvista di apprezzabile fumus a mente dell’orientamento della Corte di legittimità che questo giudice condivide (cfr. Cass. 7243/2024: “dall’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)” e della documentazione versata in atti dalla opposta;

considerato, quanto al secondo motivo, rubricato “invalidità della dichiarazione ex art. 50TUB” che lo stesso appare prima facie privo di pregio avendo l’opposta comunque depositato tutti i contratti dei rapporti oggetto di

ingiunzione e gli estratti del c/c dall'apertura al passaggio a sofferenza con ciò dando piena prova del proprio credito anche ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo;

considerato, quanto al terzo motivo, rubricato "infondatezza della domanda per assenza di prova della cessione del credito e della titolarità sostanziale in capo ad Controparte_1 che nell'ambito della cessione del credito, occorre distinguere l'efficacia della notificazione, di cui all'art. 1264 cc, e la sua prova, da quella del contratto di per sé considerato, a prescindere dalle forme utilizzate per il perfezionamento (cfr. tra tante Cass civ, sez III, ord. 22.06.2023, n. 17944).

La stessa giurisprudenza chiarisce, quindi, che: "Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..

Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di

*cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. *thema probandum*): il fatto da provare e costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione dei crediti in blocco) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione della specifico credito oggetto di controversia (...)). Diverso è, però, il caso in cui (...) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa*

esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione" (cfr. Cass civ, n. 17944 del 2023 cit.);

ritenuto che, nel presente caso, l'opposta abbia fornito prova sufficiente della titolarità del credito di cui si controverte mediante la produzione dell'avviso in G.U., della lista dei crediti ceduti come da sito internet indicato nell'avviso in G.U., della dichiarazione della cedente di inclusione del credito tra quelli ceduti e tenuto conto del possesso, da parte della opposta, dei titoli relativi al credito oggetto di ricorso monitorio;

considerato che l'ammontare del credito oggetto di ingiunzione non è stato oggetto di alcuna specifica contestazione:..";

Non essendo state svolte nuove argomentazioni in diritto da parte degli opposenti questo giudicante non può che confermare quanto già esposto nella predetta ordinanza, nonché rimarcare quanto segue:

- quanto al primo motivo: oltre a Cass. 7234/2024 cit. si può far riferimento anche alla successiva Cass. 12007/2024 che ha richiamato, confermandolo, l'orientamento della prima pronuncia, nonché al decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione del 17 maggio 2024, pronunciato su questione pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., concernente proprio la portata dell'art. 106 TUB nelle operazioni di cessione in blocco di crediti, che, dichiarando la questione inammissibile ha statuito: *“5. – Non sussistono le condizioni previste dall'art. 363-bis cod. proc. civ. perché la questione sollevata dal Tribunale di Brindisi possa trovare ingresso. 6. – La questione non presenta il requisito della grave difficoltà interpretativa, giacché nella giurisprudenza della Corte di cassazione si rinviene l'enunciazione di principi suscettibili di orientare la risoluzione del dubbio posto dal rimettente. Difatti, la Terza Sezione della Corte, con l'ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4427, ha già affermato che, al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell'art. 106 del testo unico bancario, non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità. La Corte – pronunciandosi in una fattispecie di cessione del credito spettante, nei confronti della compagnia aerea, al trasportato ex art. 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004 – ha confermato la sentenza impugnata che aveva disatteso l'eccezione di nullità della cessione di credito ai sensi dell'art. 106 del testo unico bancario. Si è così affermata la non riconducibilità dell'operazione all'attività di finanziamento, essendo il versamento del corrispettivo della*

cessione meramente eventuale in quanto condizionato al buon esito della riscossione del credito ceduto. La Corte ha anche ricordato che, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 del citato art. 106, il Ministero delle finanze, con il decreto ministeriale n. 53 del 2015, ha stabilito, all'art. 2, comma 1, che “per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma” e che “l'attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria; b) acquisto di crediti a titolo oneroso; c) credito ai consumatori, così come definito dall'art. 121 del testo unico bancario; d) credito ipotecario; e) prestito su pegno; f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma”. Al di là della fattispecie concreta sottostante e della tipologia di credito ceduto (relativa ad una cessione del credito spettante, nei confronti di una compagnia aerea, al trasportato, ex art. 7 del regolamento CE n. 261 del 2004), tale decisione appare significativa perché distingue la semplice operazione di cessione del credito dalla vera e propria prestazione di servizi di finanziamento, solo al cospetto della quale sorge l'obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari. Ora, nella vicenda oggetto dell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Brindisi, se vi sono plurime cessioni del medesimo credito ipotecario, nondimeno nessun cessionario ha elargito alcun servizio di finanziamento nei confronti dei mutuatari, essendosi, ciascuno, limitato ad acquisire la titolarità del credito per procedere al suo incasso, direttamente o a mezzo di una diversa società mandataria. Soccorre,

altresì, Cass., Sez. III, 18 marzo 2024, n. 7243, la quale ha stabilito che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico bancario e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Nella pronuncia da ultimo evocata, la Terza Sezione ha affermato che dall'omessa iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 106 del testo unico bancario del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Di qui la conclusione secondo cui, ai fini della validità del controricorso, non rileva che la società (rappresentante sostanziale di altra società, a sua volta mandataria della società veicolo, cessionaria di credito bancario), sia iscritta, oppure no, nell'albo degli intermediari finanziari. Con la pronuncia da ultimo richiamata, questa Corte si è, pertanto, pronunciata in materia di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari autorizzati, ex art. 106 del testo unico bancario, da parte dello special servicer che agisce per il recupero di un credito cartolarizzato, in qualità di mandatario del creditore

procedente. Nel caso di specie era stato eccepito il difetto di rappresentanza dello special servicer resistente, nel giudizio dinanzi alla Corte, con controricorso, in quanto non risultava iscritto all'albo di cui all'art. 106 del testo unico bancario: in sostanza, non avrebbe avuto la legittimazione a contraddirsi al ricorso per cassazione in quanto tale attività rilevava proprio quale attività tesa al recupero del credito. Secondo la Corte, il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni contenute nel t.u.b.: tali norme, prive di valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati anche da norme penali. Conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata". 7. – Le due richiamate decisioni delineano un quadro convergente e forniscono, nel quadro di una nomofilachia circolare, precise indicazioni, utilizzabili dal giudice di merito ai fini della risoluzione del caso sottoposto al suo esame, concernendo, l'una, i presupposti per l'applicazione dell'art. 106 del testo unico bancario (obbligo di

iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari), e, l'altra, l'esclusione di tale obbligo per le società incaricate della riscossione, anche coattiva, del credito.”

- quanto al secondo motivo non avendo parte opponente ulteriormente argomentato sul punto nelle note conclusive ci si riporta a quanto già esposto nella richiamata ordinanza, salvo aggiungere che, per orientamento consolidato della Corte di legittimità il cessionario può avvalersi dell'estratto certificato ex art. 50 TUB emesso dalla Banca cedente (cfr. *ex multis* Cass. 31577/2019: “*Il cessionario di crediti bancari per effetto delle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n. 130 del 1999, può avvalersi in sede monitoria dell'estratto del conto corrente di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, perché l'art. 4, comma 1, della legge n. 130 del 1999 dispone che alle cessioni di credito si applica l'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, in forza del quale restano "applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”*).

- quanto al terzo motivo si richiama quanto già esposto nella ordinanza citata rispetto alla documentazione probatoria depositata in atti dalla cessionaria, pienamente idonea a fondare la prova dell'avvenuta cessione del credito che, non necessitando di forma scritta, può essere resa con qualsiasi mezzo (“*la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità*”(Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 10200/2021; Cass. n. 22754/2022).

V. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opposenti e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa (scaglione € 52.001-260.000) per tutte le fasi previste dal citato D.M. al parametro medio per le fasi studio e introduttiva e minimo per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale, stante l'assenza di attività istruttoria diversa dal deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c. e la decisione secondo il modello di cui all'art. 281sexies c.p.c., oltre al rimborso degli oneri di mediazione per € 333,28 come da documentazione in atti.

- P.Q.M. -

Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto (n. R. Ing. - R.G. , emesso in data 11/13.12.23 dal Tribunale di Vicenza);
- 2) condanna gli opposenti, in solido tra loro, a rimborsare all'opposta le spese di lite della presente fase di opposizione che liquida in € 9.142 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre agli oneri di mediazione per € 333,28.

Vicenza, 24/01/2026

Il Giudice

Gabriele Conti